

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2904

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DALLA CHIESA CURTI, GIANNOTTI, FOLENA,
INGRAO, GASPAROTTO, MARRI**

Riordinamento della sanità militare

Presentata l'8 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di riordinare la sanità militare è avvertita da più parti e si pone in relazione alle mutate esigenze della amministrazione militare italiana ed alla sua ristrutturazione.

L'obiettivo principale è quello di una riqualificazione del servizio al fine di garantire più elevati livelli di prestazione, e di conseguenza il diritto alla salute del personale militare in ogni condizione di impiego.

La presente proposta di legge si propone di realizzare un servizio della sanità militare come parte integrante del Servizio sanitario nazionale, in concorso con il quale potrà assolvere alle esigenze di tutela della salute pubblica, collaborando

anche con la Protezione civile per le attività di prevenzione, emergenza e soccorso alle popolazioni in casi di calamità.

Per il raggiungimento di questo obiettivo è prevista la partecipazione della sanità militare alla definizione ed alla elaborazione del piano sanitario nazionale e dei piani sanitari regionali.

Un uso integrato delle risorse consentirà una riqualificazione del servizio ed una riduzione dei costi, eliminando duplicazioni ed inefficienze oggi presenti.

L'autonomia funzionale del personale medico, necessaria a ricondurre ogni attività sanitaria sotto la piena responsabilità degli operatori di un settore così delicato, appare una scelta irrinunciabile insieme a

quella di garantire *standard* professionali adeguati, e di stabilire l'*equiparazione*, a tutti gli effetti, del personale della sanità militare a quello del Servizio sanitario nazionale.

L'impossibilità di un confronto quotidiano con un'ampia casistica di patologie non sempre rinvenibili all'interno della comunità militare rischia di depauperare la professionalità degli operatori con conseguenze negative sul servizio e sulla qualità delle prestazioni.

Per ovviare a limiti oggettivi e strutturali, la proposta di legge prevede uno stretto rapporto funzionale, da realizzare mediante apposite convenzioni, con i poli-

clinici universitari, il Servizio sanitario nazionale ed i centri di ricerca pubblici.

La proposta di legge definisce le finalità del Servizio sanitario militare (articolo 1), i diritti del cittadino militare (articolo 2), le competenze e l'attività del Servizio (articolo 3), individua nel Governo, nelle particolari competenze del Ministro della difesa, del Ministro della sanità e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'autorità autorizzata alla emanazione dei provvedimenti di esecuzione della legge, con tempi e procedure che consentano soluzioni rapide e democraticamente verificate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. È istituito il Servizio sanitario militare che, in osservanza ai principi e agli obiettivi di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, cura la promozione, il mantenimento ed il recupero della salute fisica e psichica del personale militare.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, il Servizio sanitario militare assolve alle esigenze di tutela della salute pubblica, in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, e con i servizi della Protezione civile per le attività di prevenzione e di soccorso alle popolazioni in caso di calamità pubbliche.

ART. 2.

(Diritti).

1. Il Servizio sanitario militare svolge la propria attività nel pieno rispetto dei diritti e della dignità della persona umana.

2. Il personale militare che è ricoverato in un ospedale militare o in altre strutture sanitarie convenzionate con il Ministero della difesa ha diritto ad essere ricoverato in altre strutture ospedaliere di sua libera scelta. Esso ha altresì diritto, previa specifica richiesta, ad essere visitato a proprie spese da un medico di fiducia.

ART. 3.

(Competenze ed attività).

1. Le finalità del Servizio sanitario militare sono assicurate mediante:

a) attività medico-legali nei riguardi di tutto il personale militare, del perso-

nale civile della Difesa e di altre amministrazioni dello Stato che ne faccia richiesta;

b) attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie e degli infortuni per il personale militare e civile dipendente dal Ministero della difesa;

c) attività di formazione ed aggiornamento del personale medico, dei soggetti laureati in materie sanitarie e del personale paramedico;

d) attività di soccorso alle popolazioni vittime di calamità pubbliche, in concorso con i servizi della Protezione civile;

e) attività di sostegno logistico alle Forze armate sia in tempo di pace sia in tempo di guerra;

f) accertamento, a qualunque titolo, dell'idoneità psicofisica richiesta per il pilotaggio di velivoli;

g) organizzazione di un sistema informativo della sanità militare e attività di educazione sanitaria.

ART. 4.

(Programmazione e convenzioni).

1. Il Servizio sanitario militare costituisce parte integrante del Servizio sanitario nazionale.

2. Il Servizio sanitario militare partecipa, con propri rappresentanti, alla definizione del piano sanitario nazionale e dei piani sanitari delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine, ed entro tali ambiti territoriali, previa adozione di specifiche intese programmatiche tra i soggetti di cui al presente comma, sono coordinate le scelte per l'attivazione di nuove strutture e servizi e per l'utilizzazione congiunta delle strutture e dei servizi già esistenti.

3. Per le attività di ricerca, di formazione e di aggiornamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), sono stipulate convenzioni tra il Servizio sanitario mili-

tare, i policlinici universitari, il Servizio sanitario nazionale e gli altri centri di ricerca pubblici.

ART. 5.

(Ordinamento).

1. Il Servizio sanitario militare è unitario e il comando e la direzione delle attività da esso svolte sono affidati alla Direzione generale della sanità militare.

2. Il Servizio sanitario militare è articolato in quattro sezioni, Esercito, Carabinieri, Marina militare e Aeronautica militare, nel rispetto delle specificità funzionali di ciascuna di esse.

3. Il Ministro della difesa, nel rispetto delle intese programmatiche di cui al comma 2 dell'articolo 4, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti, sugli schemi dei quali le competenti Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere, per l'ordinamento del Servizio sanitario militare, allo scopo di individuare le strutture, i servizi, i moduli organizzativi e le relative competenze.

4. Il parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 3 deve essere espresso entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. Se il decreto è emanato in difformità dal parere espresso, il Ministro della difesa ne deve fornire motivazione scritta.

ART. 6.

(Organici ed inquadramento del personale).

1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce con proprio decreto l'inquadramento del personale, la determinazione degli organici del personale medico, dei laureati in materie sanitarie e del personale non medico del Servizio sanitario militare. Tale determinazione degli organici deve essere effettuata in corrispondenza ai parametri uti-

lizzati dal Servizio sanitario nazionale per le medesime strutture e i medesimi servizi.

2. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere affinché su di esso sia espresso il parere da parte delle competenti Commissioni permanenti che si pronunziano entro trenta giorni dalla trasmissione. Se il decreto è emanato in difformità dal parere espresso, il Ministro della difesa è tenuto a fornirne motivazione scritta.

3. Al personale medico, ai laureati in materie sanitarie ed al personale non medico che presta servizio presso il Servizio sanitario militare sono richiesti i requisiti, i titoli e la formazione professionale richiesti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale.

4. Il personale del Servizio sanitario militare è equiparato a tutti gli effetti al personale del Servizio sanitario nazionale, secondo le corrispondenti qualifiche.

5. I criteri e le modalità per l'equiparazione funzionale e retributiva di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I concorsi per l'assunzione del personale del Servizio sanitario militare sono banditi con decreto del Ministro della difesa, previa verifica dell'esistenza della copertura finanziaria e secondo le medesime modalità previste per il personale del Servizio sanitario nazionale.

7. I vincitori del concorso di cui al comma 6, durante il primo anno di servizio, considerato periodo di prova a tutti gli effetti, sono tenuti a frequentare un corso di formazione professionale militare che costituisce elemento di valutazione ai fini del superamento del periodo di prova stesso.

8. Gli atti assunti in difformità dalle disposizioni di cui al presente articolo sono nulli.

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le accademie di sanità militare sono soppresse e i corsi in atto sono svolti fino al loro esaurimento.

ART. 7.

*(Commissione nazionale
della sanità militare).*

1. È costituita la Commissione nazionale della sanità militare, posta alle dirette dipendenze del Ministro della difesa, alla quale sono affidati compiti di direzione, di coordinamento, di valutazione e di controllo delle attività del Servizio sanitario militare.

2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce la composizione, gli organi di direzione, la struttura organizzativa, le competenze e gli organici della Commissione di cui al comma 1.

3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere affinché su di esso sia espresso il parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, che si pronunziano entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

4. Le rappresentanze militari assicurano il loro contributo affinché il Servizio sanitario militare svolga adeguatamente i compiti di cui alla presente legge nel pieno rispetto dei diritti e della dignità della persona umana, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2904
Lire 500